



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE

Sezione Seconda Civile e Fallimentare

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott.ssa	Giorgiana Manzo	Giudice
dott.ssa	Giulia Tagliapietra	Giudice relatore

nei procedimenti riuniti:

R.G. N. 48-50-55/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di **CAPIELLO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (già Reggiani Arti Grafiche S.r.l.)**, con sede legale in Via Ernesto Cairoli n. 5 – 21100 Varese (VA), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese 0348770121;

visti i ricorsi depositati in data 4.6.2021 da Reggiani Print s.r.l. e in data 25.6.2021 da Cosmografica s.r.l. nonché il ricorso per il fallimento in proprio presentato dalla stessa Capiello s.r.l. in data 16.7.2021, procedimenti ad oggi riuniti come da verbali d'udienza del 21.7.2021;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro principale degli interessi della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Varese, via Ernesto Cairoli n. 5 e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- le notifiche si sono perfezionate tempestivamente in data 29.6.2021 e ai sensi dell'art. 15 l.fall.;
- per quanto attiene alla legittimazione della ricorrente Reggiani Print s.r.l., va preliminarmente rilevato come la stessa abbia dichiarato di vantare un credito scaduto e non pagato nei confronti della Società resistente dell'importo di € 88.980,37, in virtù dei rapporti commerciali sussistenti fra le due società, come da fatture registrate nel proprio libro IVA vendite (doc. 1); nonché dell'ulteriore importo di euro 106.194,41, portato dalle fatture n. 553 del 31/5/2021 di € 28.458,39 (doc. 2), n. 554 del 31/5/2021 di € 57.895,10 (doc. 3); n. 555 del 31/5/2021 di € 12.580,25 (doc. 4); n. 556 del 31/5/2021 di € 7.260,67 (doc. 5).



Tale credito, tuttavia, non è stato riconosciuto dalla Capiello s.r.l., la quale ha contestato, nello specifico, le fatture emesse in data 31.5.2021, ritenendo che le stesse siano state redatte *ad hoc* da parte del ricorrente al fine di presentare l'istanza di fallimento nonché affermando come, anche a voler ritenere dovuti gli importi predetti, la stessa società vanta nei confronti di Reggiani Print s.r.l. un debito per un importo superiore al credito vantato, tale da ritenere compensabili le poste sino a concorrenza.

Sul punto, va rilevato come, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 L.F., laddove stabilisce che esso è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cfr. Cass. SS.UU., n. 1521/2013; n. 11421/2014; n. 30827/2018).

La norma in esame, invero, attribuisce la legittimazione in capo al soggetto qualificato come "creditore", senza alcuna specificazione ulteriore, e quindi in capo a colui che vanta un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un'azione esecutiva (Cass. n. 3472/2011).

Ne consegue che le contestazioni pendenti sul credito non precludono la valutazione della sussistenza della legittimazione da parte del creditore ex art. 6 L.F., alla stregua della valutazione incidentale che concluda positivamente per il riconoscimento non del credito in sé, ma della qualità di creditore, mentre il fatto che il credito debba ridursi o compensarsi con controcrediti incide sulla valutazione dello stato di insolvenza (cfr. Cass. sez. 1, n. 30827/18).

Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato come Reggiani Print s.r.l. risulti quantomeno creditore del minor importo di 88.980,37, il quale non è stato contestato da Capiello s.r.l. nel costituirsi in giudizio, somme risultanti altresì dagli estratti autentici del libro IVA.

Un tanto quindi risulta sufficiente a ritenere provata la legittimazione del ricorrente alla presentazione della domanda e la sua qualità di "creditore".

Mentre, per quanto attiene, gli altri importi contestati dalla Capiello s.r.l., si ritiene che, la verifica della effettiva esistenza degli stessi nonché dell'eventuale compensazione dei rapporti di debito/credito esistenti tra le due società, andranno vagliati nella apposita sede di accertamento dello stato passivo.

- sussiste, invero, la legittimazione del ricorrente Cosmografica s.r.l. il quale vanta un credito scaduto e non pagato nei confronti della Società resistente di € 33.957,48, portato dalle fatture n. 3445 del 31/10/2019 dell'importo di € 10.310,23 con scadenza 31/1/2020 (doc. 1), n. 3820 del 29/11/2019 dell'importo di € 1.767,94 con scadenza 31/1/2020 (doc. 2), n. 4168 del 19/12/2019 dell'importo di € 12.069,55 con scadenza 29/2/2020 (doc. 3) e la n. 475 del 28/2/2020 dell'importo di € 10.654,10 con scadenza 30/4/2020 (doc. 4).

L'esistenza e l'entità di tale credito, inoltre, è stata riconosciuta dalla stessa Capiello s.r.l. nel costituirsi in giudizio.

- la Società ha debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di € 1.478.731,50, come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. dal momento che le parti ricorrenti vantano complessivamente crediti per un importo superiore a € 30.0000,00;
- il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, l.fall.;



- il debitore, oltre ad essersi costituito nelle procedure n. 46-50/2021, ha presentato istanza di fallimento in proprio dalla quale risulta il superamento delle soglie previste dalla norma suddetta, così come emerge dai bilanci depositati relativi alle annualità 2017-2018-2019-2020 (doc. 6,7,8,9), nonché dalla situazione contabile al 1.7.2021 (doc. 10);
- la Società si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 LF, come risulta dalle dichiarazioni contenute nell'istanza di fallimento in proprio e dai documenti alla stessa allegati, ove emerge un attivo non sufficiente per far fronte agli ingenti debiti; inoltre, va sottolineato come la stessa Società avesse già presentato nell'anno 2020 una domanda di concordato dichiarata inammissibile dal Tribunale di Varese (proc. 5/20);
- alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

P.Q.M.

visti gli art. 1, 5, 6 e ss. l.fall.;

DICHIARA

il fallimento di **CAPIELLO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (già **Reggiani Arti Grafiche S.r.l.**), con sede legale in Via Ernesto Cairoli n. 5 – 21100 Varese (VA), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Varese 0348770121, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg. UE 848/2015

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Giulia Tagliapietra;

NOMINA

- 1) curatore il **dott. GIULIO BROGGINI** professionista che ha i requisiti di cui al novellato articolo 28 l.fall., disponendo che lo stesso provveda, entro due giorni, al deposito della dichiarazione di cui all'art. 35, commi 1 e 4 *bis*, d.lgs. 159/2011 come modificato dal d.lgs. 54/2018 (onerando la cancelleria di segnalare l'omesso o tardivo deposito della stessa per quanto di competenza);
- 2) ordina al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 3) fissa l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **16 novembre 2021 alle ore 11:00** davanti al giudice delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 l.fall. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 l.fall.;
- 5) ordina al curatore di procedere **immediatamente** – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati),



anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

- 6) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 87 l.fall., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 l.fall. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
- 7) dispone che il Curatore rediga l'inventario (negativo) anche nel caso in cui si avveda in sede di primo accesso e di apposizione dei sigilli che non vi sono beni (né mobili, né immobili, né crediti);
- 8) invita il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora all'apertura della PEC;
- 9) ordina ai sensi dell'art. 17 l.fall., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;
- 10) dispone la trasmissione per estratto all'ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'ufficio del registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 23/07/2021.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Giulia Tagliapietra

Il Presidente

Dott. Dario Giuseppe Papa

